Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Attività internazionali
Articolo 3 - Adesioni
Articolo 4 - Sede
Articolo 5 - Associazione federale
Articolo 6 - Leghe regionali e delle province autonome
Articolo 7 - Strutture nazionali
Articolo 8 - Attività e strutture di servizio
Articolo 9 - Organi
Articolo 10 - Congresso Nazionale
Articolo 11 - Il Consiglio Federale
Articolo 12 - La Presidenza
Articolo 13 - Il Presidente
Articolo 14 - Il Coordinamento federale operativo
Articolo 15 - Il Tesoriere
Articolo 16 - Il Direttore
Articolo 17 - Il finanziamento
Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci
Articolo 19 - Validità delle sedute degli organismi collegiali

Articolo 1 - Principi generali

La Lega delle Autonomie Locali, sinteticamente Legautonomie, è una associazione federata, autonoma, unitaria, pluralista, e senza fini di lucro che intende promuovere un movimento a sostegno di una riforma federalista dello Stato italiano fondata sui principi della solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione istituzionale e sociale. La riforma federalista delle istituzioni, dell'amministrazione e del sistema fiscale che la Lega delle Autonomie Locali persegue si fonda, inoltre, sui principi costituzionali dell'autonomia, della responsabilità, dell'unità della Repubblica e di uno sviluppo equilibrato del Paese. In particolare l'attività della Lega delle Autonomie Locali ispira la propria iniziativa: al riordino territoriale degli enti locali e alla riforma della pubblica amministrazione; al rinnovamento e all'efficienza dello stato sociale; alla partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo; allo sviluppo ed il riequilibrio economico, sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate; alla difesa, tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese; alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità, al diritto alla sicurezza.

La Lega delle Autonomie Locali persegue l'unità ed il rafforzamento della rappresentanza delle autonomie locali anche attraverso la ricerca di forme di rappresentanza unitaria di tutte le associazioni delle autonomie locali. La adesione della Lega delle Autonomie Locali a forme federative unitarie è deliberata dal Consiglio federale. Le leghe regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono impegnate al conseguimento di questo obiettivo.

Articolo 2 - Attività internazionali

La Lega delle Autonomie Locali si riconosce nella costruzione di un'unità europea ispirata ai principi e ai valori della Carta Europea delle autonomie locali e della sussidiarietà.

La Lega delle Autonomie Locali svolge la sua attività sul piano internazionale ricercando la collaborazione con gli enti e le associazioni che rappresentano il sistema democratico e autonomistico a livello europeo ed internazionale e con quelle impegnate e nella cooperazione internazionale.

L'impegno prioritario della Lega delle Autonomie Locali e dei propri aderenti è rivolto a sostenere l'approvazione ed il pieno rispetto della Carta dei Diritti fondamentali dell' Unione Europea.

Articolo 3 - Adesioni

La Lega delle Autonomie Locali è una Associazione di comuni, province, regioni, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.
Possono aderire alla Lega delle Autonomie Locali tutti gli enti locali territoriali e funzionali, i parlamentari, i gruppi consiliari, le associazioni, i cittadini e le cittadine che condividono il presente Statuto e gli scopi dell' Associazione ed intendono partecipare alla sua vita associativa e sostenerne l'attività.
Gli aderenti concorrono alla definizione delle politiche della Lega delle Autonomie Locali nelle sue articolazioni nazionale, regionali e locali.
L'adesione degli Enti avviene mediante adozione di una apposita deliberazione e comporta la corresponsione di una quota associativa stabilita dall'Associazione.
L'adesione individuale, delle associazioni e dei gruppi consiliari comporta la corresponsione di una quota associativa secondo le modalità stabilite dall'Associazione.
Gli associati hanno diritto a ricevere l'informazione sull'attività dell'Associazione e ad usufruire delle attività di servizio dei suoi uffici.

Articolo 4 - Sede

La Lega delle Autonomie Locali ha sede in Roma.

Articolo 5 - Associazione federale

La Lega delle Autonomie Locali è federazione delle leghe regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 6 - Leghe regionali e delle province autonome

Gli aderenti alla Lega delle Autonomie Locali si organizzano a livello regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le leghe regionali e delle province autonome definiscono i propri statuti, organizzazione, regolamenti e poteri in relazione alle loro specifiche esigenze nel rispetto delle finalità e dei principi del presente Statuto.
Le leghe regionali e delle province autonome approvano e trasmettono al Coordinamento federale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Articolo 7 - Strutture nazionali

Gli organi nazionali della Lega delle Autonomie Locali assolvono alla funzione di promozione e di direzione politica delle iniziative aventi carattere nazionale, europeo ed internazionale, salva l'autonomia di ogni Lega regionale e delle province autonome di intrattenere rapporti di livello internazionale coerentemente con gli obiettivi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto.
Gli organi nazionali valorizzano le attività delle leghe regionali e delle province autonome assicurando ad esse anche una valenza nazionale nella unitarietà di indirizzo politico e programmatico.

Articolo 8 - Attività e strutture di servizio

Per portare alle autonomie locali un contributo di programmazione, di rinnovamento culturale, di servizio, la Lega delle Autonomie Locali promuove iniziative pubbliche, convegnistiche, seminariali, espositive ed editoriali finalizzate alla pubblicizzazione della cultura autonomista e delle esperienze istituzionali e gestionali di rilevante interesse per le autonomie locali e regionali, elabora, promuove e realizza progetti di formazione professionale, sia di qualificazione che di riqualificazione per la pubblica amministrazione.
Le diverse articolazioni della Lega delle Autonomie Locali possono altresì coadiuvare gli enti locali nelle loro attività istituzionali attraverso studi, ricerche, consulenze e attività di servizio, sia direttamente che attraverso la certificazione di strutture e prodotti.
Per il concreto svolgimento di tali attività potranno essere attivate specifiche forme di collaborazione con istituzioni, strutture e società di riconosciuta competenza e affidabilità, anche partecipandovi.

Articolo 9 - Organi

Gli organi della Lega delle Autonomie Locali sono:
Il Congresso
Il Consiglio Federale
La Presidenza
Il Presidente

Il Coordinamento federale operativo
Il Tesoriere
Il Direttore
Il Collegio dei Sindaci

Articolo 10 - Congresso Nazionale

Il Congresso della Lega delle Autonomie Locali viene convocato ogni tre anni, con deliberazione del Consiglio federale e determina la linea politica della associazione.
Il Consiglio federale fissa la data, i temi e approva il regolamento congressuale che indica le modalità relative alla partecipazione e alla rappresentanza delle leghe regionali e delle province autonome al Congresso nazionale. Della convocazione del Congresso e del relativo ordine del giorno è data notizia almeno tre mesi prima della data fissata.
Il Congresso elegge:
a) il Presidente nazionale della Lega delle Autonomie Locali scegliendo un amministratore locale o regionale in carica.
b) il Consiglio federale su proposta della Commissione congressuale, tenendo conto della rappresentanza territoriale e nazionale della Associazione e della rappresentanza di genere con la presenza di almeno il 30% di ciascun sesso.
Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione del Consiglio federale con maggioranza di 2/3 dei componenti o su richiesta di almeno la metà delle leghe regionali e delle province autonome con apposite deliberazioni adottate dagli organismi statutariamente competenti. Per la convocazione straordinaria si applicano le stesse norme fissate per il Congresso ordinario.

Articolo 11 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio federale definisce la politica della Lega delle Autonomie Locali e delibera sulle iniziative e sulle questioni principali di rilevanza nazionale secondo gli indirizzi fissati dal Congresso.
Il Consiglio federale elegge un suo Presidente e viene convocato almeno due volte l'anno in via ordinaria; può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti o su richiesta di almeno 3 Leghe regionali o delle province autonome.
Il Consiglio federale ha facoltà di cooptare nuovi componenti in numero non superiore ad un decimo degli eletti dal Congresso, nonché di surrogare i suoi componenti dimissionari o impossibilitati a parteciparvi in via permanente.
Il Consiglio federale decide sull'adesione della Lega delle Autonomie Locali ad organismi internazionali.
Il Consiglio federale elegge la Presidenza, il Coordinamento operativo federale, il Tesoriere, il Collegio dei Sindaci. Nomina altresì il Direttore della Associazione.
I Presidenti e i Segretari delle leghe regionali e delle provincie autonome sono componenti del Consiglio federale di diritto. Ne fanno altresì parte di diritto gli ex presidenti e segretari della Lega nazionale delle autonomie locali.
Il Consiglio federale nomina i componenti del Comitato tecnico scientifico dell'Associazione.

Articolo 12 - La Presidenza

La Presidenza, composta da un massimo di 13 membri compreso il Presidente, è organo collegiale di indirizzo politico generale dell'Associazione. Nomina tra i suoi componenti i responsabili delle aree tematiche di lavoro e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario.
Alle riunioni della Presidenza sono invitati, sui temi di loro competenza se all'ordine del giorno, i responsabili dei settori di lavoro.

Articolo 13 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica della Lega delle Autonomie Locali, convoca, sentito il suo Presidente, il Consiglio federale determinandone l'ordine del giorno. Nomina i rappresentanti dell'Associazione nelle istituzioni, organismi, società ed enti di qualsiasi natura.
Il Presidente decade dalle sue funzioni nel caso di perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente Statuto
Il Presidente decade altresì dalle sue funzioni per dimissioni ed impedimento permanente.
Nei casi di decadenza del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario che avvia le procedure per l'indizione, entro sei mesi, di un nuovo Congresso.

Articolo 14 - Il Coordinamento federale operativo

Il Coordinamento federale è organo di coordinamento e raccordo politico e organizzativo delle attività della Lega nazionale e delle leghe regionali. Assicura la continuità dell'azione politica della Lega delle Autonomie Locali costituendo settori di lavoro e nominandone i relativi responsabili. Del Coordinamento operativo federale fa parte il Presidente. Ne fanno altresì parte di diritto il Direttore, il Vice Direttore e il Tesoriere.
Il Coordinamento federale operativo stabilisce annualmente le quote associative e la loro ripartizione. Provvede ogni anno ad approvare, su proposta del Tesoriere, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Il Coordinamento federale operativo, su proposta del Tesoriere, delibera sulle misure straordinarie di carattere finanziario prevedendo le modalità, tempi certi e verificabili di ripristino dei criteri ordinari, disposti dall'art.17, di ripartizione delle quote.
Nell'adottare misure straordinarie, va comunque garantito il regolare svolgimento delle attività della Lega nazionale e delle leghe regionali.
Il Coordinamento federale operativo, inoltre, provvede:
- A deliberare in materia di partecipazione dell'Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura;
- ad adottare, nel caso di urgenza, delibere nelle materie di competenza del consiglio federale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;
- a deliberare nelle altre materie non riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'associazione.

Il Coordinamento federale è composto da un massimo di 25 componenti di cui almeno uno per ogni lega regionale, oltre gli aventi diritto.

Articolo 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la legale rappresentanza dell'Associazione, propone le linee di indirizzo finanziario, predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Coordinamento federale operativo; presiede alla ripartizione delle quote associative verso le leghe regionali.

Articolo 16 - Il Direttore

Provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione, in particolare, a puro titolo esemplificativo e non tassativo:
dà esecuzione alle previsioni di bilancio; sovrintende al regolare funzionamento degli uffici; cura l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi competenti; è il capo del personale dipendente ed è il referente delle altre risorse umane e professionali diverse da quelle "dipendenti"; sigla atti e contratti rientranti nei propri ambiti di competenza, svolge le funzioni di segretario delle sedute degli organi della Lega delle Autonomie Locali; Il Direttore è coadiuvato nelle sue attività da un Vice Direttore.

Articolo 17 - Il finanziamento

Le entrate della Lega nazionale , delle leghe regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono costituite dai contributi associativi e dalle quote di iscrizione e partecipazione alle rispettive iniziative.
I contributi associativi confluiscono alla Lega nazionale secondo le modalità previste dalla legge.
Alle leghe regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono destinati i due terzi dei contributi associativi

confluiti alla Lega nazionale delle autonomie locali. Possono essere destinati ulteriori fondi ad attività nazionali e delle leghe regionali senza per questo modificare in via permanente i criteri di distribuzione delle risorse.

Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre revisori ha il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa della Associazione e di riferirne al Coordinamento federale operativo. Nomina un Presidente tra i suoi membri.

Articolo 19 - Validità delle sedute degli organismi collegiali

Gli organi collegiali dell'Associazione deliberano a maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Il voto di norma è palese, salvo i casi che investono le qualità morali e intellettuali delle persone, ovvero in tutti i casi in cui rileva un obbligo di tutela dei dati sensibili degli interessati. Il voto è altresì segreto se a farne richiesta sono almeno il 30% dei presenti.